





PROTOCOLLO TRA REGIONE CALABRIA E UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO DEL SISTEMA SANITARIO







Protocollo tra la Regione Calabria e l'Università della Calabria per la collaborazione in ambito sanitario

Il giorno 30 del mese di dicembre dell'anno 2022 presso la sede della Regione Calabria, in Catanzaro,

TRA

REGIONE CALABRIA, di seguito denominata "Regione", con sede in Catanzaro, Viale Europa snc, CF 02205340793 nella persona del dr. Roberto Occhiuto, Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, ai sensi dell'art.22, comma 4 lett. c) del Decreto Legge 1 luglio 2009, n.78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102,

Ε

l'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA (UNICAL), con sede legale in Arcavacata di Rende (CS), Ponte P. Bucci - Cubo 25/B, CF 80003950781, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Nicola Leone, in qualità di legale rappresentante,

nonché

L'AZIENDA OSPEDALIERA "Annunziata – Mariano Santo – Santa Barbara" di Cosenza (di seguito denominata l'Ospedale) rappresentata dal Commissario e legale rappresentante, Dott. Vitaliano De Salazar;

VISTI

- il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., che prevede la stipula di specifici protocolli d'intesa con le università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario nazionale delle facoltà di medicina e chirurgia, la formazione specialistica del personale laureato del servizio sanitario e i diplomi universitari per la formazione del personale sanitario di area non medica;
- l'art. 17, comma 1, della L.R. 19 marzo 2004, n. 11, recante «Riordino del Servizio Sanitario Regionale» il quale prevede che la Regione possa stipulare specifici protocolli d'intesa con l'Università per regolamentare i rapporti fra Servizio Sanitario Regionale e Università,

PRESO ATTO

- del parere favorevole e conforme a quanto oggetto del presente protocollo espresso dal Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria (Co.R.U.C.) nella seduta del 22/12/2022;

si conviene e si stipula quanto segue,







Capo I° Disposizioni generali del Protocollo

Art. 1 – Principi generali

- 1. Il presente protocollo d'intesa disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione Calabria (di seguito Regione) e l'Università della Calabria (di seguito Università) per lo svolgimento di alcune attività previste nel Programma Operativo Regionale 2022-2025 finalizzate alla tutela della salute della collettività e ad una migliore e progressiva formazione degli operatori sanitari del servizio sanitario regionale.
- 2. In particolare, la collaborazione tra la Regione e l'Università è volta al potenziamento e all'ulteriore qualificazione del servizio sanitario regionale attraverso l'elaborazione di programmi formativi condivisi rivolti al personale sanitario comunque in servizio sul territorio, ivi compreso il sistema ospedaliero regionale.
- 3. L'Università si impegna altresì, per il buon esito dell'iniziativa formativa, a contribuire anche finanziariamente ad essa al fine di migliorare le prestazioni del SSR e ridurre la migrazione sanitaria.
- 4. Inoltre, la Regione, consapevole delle eccellenze di cui è dotata dell'Università nell'ambito ingegneristico, informatico e di intelligenza artificiale, intende promuovere una formazione professionale di medici e professionisti sanitari con particolare riferimento per quegli operatori della salute che siano dotati di conoscenze e competenze nei vari ambiti sanitari, biomedici e clinici, in una visione multidisciplinare integrata con le tecnologie dell'ingegneria dell'informazione e dei sistemi intelligenti, da applicare efficacemente ad azioni mirate alla prevenzione e alla cura delle malattie, alla riabilitazione dei pazienti e allo sviluppo di soluzioni diagnostiche e terapeutiche innovative. A tal scopo l'Università si impegna ad inserire nei propri percorsi formativi per medici e altre professioni sanitarie un adeguato numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) di area ingegneristica che permettano di raggiungere gli obiettivi formativi che la Regione intende promuovere.
- 5. La Regione e l'Università per quanto di propria competenza intendono promuovere i fondamentali obiettivi di:
 - a) assicurare la qualità e la congruità della formazione del personale medico e sanitario;
 - b) promuovere lo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria attraverso appositi programmi di ricerca;
 - c) approfondire e sviluppare studi e ricerche utili a garantire la qualità e la sostenibilità del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 2 – Oggetto del protocollo

- 1. In particolare, il presente Protocollo disciplina:
 - a) le modalità per l'esercizio di una collaborazione nella fase preparatoria della programmazione regionale, di esclusiva competenza della Regione, assicurando al riguardo l'individuazione di strumenti







utili a misurare l'adeguatezza delle prestazioni rese dalle reti assistenziali e da quelle formative;

- b) le ricerche utili all'individuazione di strutture sanitarie, di esclusiva competenza della *governance* del Servizio sanitario regionale, eventualmente migliorative della rete di riferimento per le attività assistenziali essenziali della Regione in materia sociosanitaria;
- c) lo studio riguardante l'individuazione delle specialità sanitarie a cui dare priorità;
- d) l'approfondimento dei criteri per l'individuazione e modificazione delle strutture sociosanitarie operanti in Calabria;
- e) le modalità di partecipazione del personale universitario alle attività assistenziali; le modalità e i criteri per la definizione degli accordi attuativi del presente Protocollo;
- f) la collaborazione nei programmi di ricerca di interesse comune e la regolamentazione delle sperimentazioni cliniche.

Capo II°

Finalità e strumenti della programmazione tra Servizio sanitario regionale e Università

Art. 3 - Contributo alla programmazione

- 1. Il contributo alla programmazione regionale ha lo scopo di:
 - a) definire i programmi di ricerca di comune interesse;
 - b) proporre alla Regione un progetto di programmazione delle attività didattico-formative dell'Università funzionali a soddisfare i fabbisogni formativi del Servizio Sanitario regionale;
 - c) favorire la disponibilità e la qualificazione del personale del Servizio Sanitario regionale attraverso l'esercizio di compiti didattico-formativi o di ricerca nel rispetto degli obiettivi assistenziali assegnati alle strutture di riferimento;
 - d) collaborare con la Regione nella rilevazione del fabbisogno del personale sanitario e di quello epidemiologico espresso dal territorio, utilizzando in proposito il previsto Comitato di indirizzo.

Art. 4 - Comitato di Indirizzo

- 1. Per l'attuazione del presente Protocollo, è istituito un Comitato di indirizzo che assicura l'esercizio delle funzioni di collaborazione di cui all'art. 3, volte a migliorare la *performance* erogativa del Servizio sanitario regionale, proponendo, secondo opportuna gradualità, le modificazioni ovvero integrazioni alle strutture assistenziali del territorio.
- 2. La composizione e la durata del Comitato di indirizzo è determinata di comune accordo tra Regione e Università.
- 3. Il Comitato di Indirizzo, in particolare:







- a) formula pareri e proposte in merito alla programmazione sanitaria regionale per quanto attiene l'integrazione delle attività assistenziali, didattico-formative e di ricerca;
- b) verifica lo stato di attuazione del presente Protocollo nonché dei relativi Accordi attuativi;
- c) fornisce indicazioni in merito alle modalità di determinazione dei requisiti necessari ai fini dell'inclusione delle strutture assistenziali nell'ambito della rete formativa.
- 4. Il Comitato può avvalersi di gruppi istruttori per lo svolgimento delle proprie finalità, composti secondo quanto di volta in volta dallo stesso stabilito in funzione delle diverse necessità.
- 5. Il Comitato di indirizzo monitora l'attuazione deli obiettivi e verifica l'impiego delle risorse assegnate.

Capo III° Aziende di riferimento

Articolo 5 – Ruolo delle Aziende di riferimento

1. L'attività di collaborazione tra Università e Regione si estrinseca attraverso tutte le strutture facenti parte del Servizio sanitario nazionale, previa condivisione delle direzioni degli enti cui le stesse fanno legislativamente riferimento, in particolare la firmataria Azienda Ospedaliera "Annunziata – Mariano Santo – Santa Barbara" di Cosenza.

Articolo 6 – Strumento organizzativo

- 1. L'individuazione delle strutture sanitarie che collaborano con l'Università è definita con l'adozione dell'atto aziendale di esclusiva competenza del Direttore Generale dell'azienda interessata. Lo stesso è redatto sulla base delle linee guida regionali dedicate che potranno recepire i principi e i criteri fissati nel presente Protocollo e in coerenza con quello attuativo locale di cui al successivo art. 8.
- 2. L'atto aziendale, adottato dal Direttore generale e sottoposto all'approvazione della Regione, tenuto conto della programmazione regionale e del rispetto delle prescrizioni del D.M. 70/2015, nonché fatte salve le ulteriori disposizioni regionali, individua, tra l'altro, anche mediante successivi regolamenti tematici:
 - a) i Dipartimenti ad attività integrate (DAI), secondo quanto previsto dall'art. 7;
 - b) le procedure per l'istituzione, la modifica e la soppressione delle strutture organizzative complesse e dei programmi, nel rispetto delle indicazioni nazionali e regionali;
 - c) la procedura di attribuzione e revoca degli incarichi di direzione di programma, delle strutture complesse e semplici delle articolazioni funzionali, dei moduli, nonché degli incarichi di natura professionale.
- 3. Al fine di dare attuazione ai contenuti del presente accordo, gli stessi dovranno essere immediatamente recepiti nell'atto aziendale della Azienda di cui all'art. 5 comma 1, mediante revisione di quello attualmente vigente cui dare seguito applicativo nei trenta giorni successivi alla firma del presente Protocollo.







Articolo 7 – Dipartimenti ad attività integrata

- 1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione della Azienda ospedaliera di riferimento, con la finalità di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca individuate con riferimento specifico ai principi e ai criteri previsti dal D.lgs. 517/1999, che regolerà anche i rapporti con il personale universitario.
- 2. L'atto aziendale disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Dipartimenti ad attività integrata, al fine di prevedere una composizione dei dipartimenti che assicuri la coerenza tra le attività assistenziali, didattico-formative e di ricerca, nonché la sinergia tra i piani di sviluppo aziendali e la programmazione delle attività didattico-formative e di ricerca delle Università, condivisa con la Regione.
- 3. Il Direttore del Dipartimento ad Attività Integrata è nominato dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, ed è scelto sulla base dei requisiti di capacità gestionale, organizzativi, esperienza professionale e curriculum scientifico.

Articolo 8 - Accordo attuativo locale

- 1. L'Accordo attuativo locale individua, secondo i criteri di cui al presente Protocollo:
 - le strutture di degenza, ambulatoriali, ed i servizi di supporto che compongono i Dipartimenti ad attività integrata aziendali ed interaziendali;
 - le strutture complesse, semplici e dipartimentali, da definirsi secondo l'allegato schema contrassegnato con la lettera "A", nonché i programmi a collaborazione universitaria;
 - l'afferenza alle strutture aziendali e l'equiparazione del personale universitario;
 - l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali del personale universitario.

Capo IV°

Formazione

Art. 9 – Attività didattica e formazione

- 1. L'integrazione tra le attività assistenziali e quelle didattico-formative e di ricerca si realizza nell'ambito dei corsi di studio universitari previsti dalle norme vigenti:
 - Corsi di studio in Medicina e Chirurgia;
 - Corsi di studio nelle professioni sanitarie;
 - Scuole di specializzazione.
- 2. L'organizzazione e il funzionamento delle attività didattica richiedono che le strutture siano coerenti con gli specifici percorsi formativi e dispongano di adeguata casistica.







- 3. Con accordi integrativi verranno disciplinate le collaborazioni per ciò che concerne:
 - la formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia;
 - i Corsi di laurea e post-laurea delle professioni sanitarie.
- 4. Per l'attivazione delle Scuole di specializzazione di area medica con sede amministrativa presso l'Università della Calabria, le strutture sanitarie di riferimento sono individuate tra quelle di cui al precedente articolo 5, che siano in possesso di accreditamento istituzionale. I volumi assistenziali delle predette strutture sanitarie sono prioritariamente assegnati a tali Scuole di specializzazione al fine di garantire i requisiti necessari al loro accreditamento anche utilizzando, se necessario, strutture private accreditate inserite nella specifica rete formativa costituita secondo gli indirizzi del Comitato di cui all'art.

 4.
- 5. La Regione può avvalersi delle Università per la realizzazione di corsi di alta formazione per dirigenti medici e di percorsi formativi per altri professionisti sanitari previsti dalle norme vigenti.

Art. 10 – Partecipazione del personale del SSR alla didattica

- 1. Il personale del Servizio Sanitario regionale può partecipare all'attività didattica, esercitando docenza, tutorato e altre attività formative, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture didattiche dell'Università, previa verifica dei requisiti d'idoneità previsti dall'ordinamento vigente.
- 2. L'accordo attuativo locale di cui all'art. 8 definisce le modalità e i termini per la partecipazione del personale del Servizio Sanitario regionale all'attività didattica.
- 3. L'attività didattica del personale del Servizio Sanitario regionale viene svolta salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali.

Capo V°

Ricerca

Articolo 11 – Attività di ricerca e sperimentazione clinica

- Regione e Università considerano quale interesse comune lo sviluppo della ricerca biomedica, clinica, sanitaria, traslazionale e tecnologica. A tale scopo, la Regione e l'Università, nel rispetto delle reciproche autonomie, collaborano nella redazione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo di innovazioni scientifiche, di nuove modalità gestionali, anche sperimentali e di nuovi modelli organizzativi e formativi. Tali programmi afferiscono:
 - allo sviluppo di procedure diagnostiche e terapeutiche innovative fondate sulla ricerca di base;
 - al rapido trasferimento applicativo delle acquisizioni sperimentali sviluppate dalla traslazionale;







- alla eventuale sperimentazione continua di tecnologie e modelli diagnostico-terapeutici volti a migliorare costantemente il rapporto costo/beneficio dell'assistenza;
- alla sperimentazione gestionale di cui all'art. 9-bis del vigente D.Lgs. n. 502/1999.
- 2. L'Università mette a disposizione le sue competenze per l'offerta e la valutazione dei programmi di ricerca promossi dalla Regione anche per rispondere al fabbisogno conoscitivo ed operativo del Servizio Sanitario Regionale e per favorire l'accesso all'attività di ricerca finanziata dal Ministero della Salute e da istituzioni Europee, nonché da altre istituzioni pubbliche e private.
- 3. La Regione e l'Università concorrono ad incentivare una sempre maggiore partecipazione dei dirigenti medici e delle altre professioni sanitarie del SSR dipendenti delle Aziende di riferimento alle attività di ricerca clinica e sanitaria.
- 4. Al fine di garantire i diritti, la sicurezza e il benessere dei pazienti, la Regione disciplina coerentemente con le normative europea, nazionale e regionale vigente, le attività di sperimentazione clinica condotte su pazienti in regime di ricovero e ambulatoriale nelle Aziende di riferimento.
- 5. Il Direttore generale delle Aziende di riferimento, sentito il Comitato etico, autorizza le sperimentazioni proposte dagli Organi universitari competenti che ne valutano la compatibilità rispetto alle attività didattiche, e ne garantisce l'assenza di pregiudizi per l'attività assistenziale.
- 6. Eventuali brevetti, spin-off e prodotti similari della proprietà intellettuale derivanti da attività/ricerche promosse o finanziate dalle Aziende di riferimento in collaborazione con l'Università saranno gestiti, fatte salve le normative vigenti ed i diritti dei singoli, con le modalità indicate in specifiche intese tra l'Azienda e Università.

Capo VI°

Durata

Art. 12 – Durata

1. Il presente Protocollo d'Intesa, firmato digitalmente, entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione, ed ha la durata di sei anni; esso si intende tacitamente rinnovato per analogo periodo se non viene data comunicazione di recesso, da una delle parti, almeno 6 mesi prima della scadenza.

per la Regione Calabria: Il Commissario ad acta *Roberto Occhiuto*

per l'Università della Calabria: il Rettore *Nicola Leone*







per l'Azienda Ospedaliera di Cosenza: il Commissario *Vitaliano De Salazar*







ALLEGATO A

Elenco delle Unità Operative Complesse a direzione universitaria, delle relative dotazioni di posti letto e delle posizioni dirigenziali universitarie da attivare presso:

Ospedale di Cosenza:

Ospedale di Cosenza:				
U.O.C. Oncologia	P.l. ordinari P	P.I. DH	P.I. totali	
•	16	7	23	
Qualifica universitaria	Equiparazione ruolo sanitario			
Professore (MED/06 – Oncologia Medica)	Direttore UOC – Oncologia			
Ricercatore (MED/06 – Oncologia Medica)	Dirigente – Oncolo	gia		
Ricercatore (MED/06 – Oncologia Medica)	Dirigente – Oncologia			
U.O.C. Urologia	P.L. ordinari	P.L. DH	P.L. totali	
	14	1	15	
Qualifica universitaria	Equiparazione ruo	lo sanitario		
Professore (MED/24 – Urologia)	Direttore UOC – U			
Ricercatore (MED/24 – Urologia)	Dirigente – Urologi			
,	0 0	<u> </u>		
U.O.C. Chirurgia generale -	P.L. ordinari	P.L. DH	P.L. totali	
	27	0	27	
Qualifica universitaria	Equiparazione ruolo sanitario			
Professore (MED/18- Chirurgia Generale)	Direttore UOC – Chirurgia Generale			
Ricercatore (MED/18- Chirurgia Generale)	Dirigente - Chirurgia Generale			
U.O.C. Ematologia	P.L. ordinari	P.L. DH	P.L. totali	
-	16	4	20	
Qualifica universitaria	Equiparazione ruolo sanitario			
Professore (MED/15- Malattie del Sangue)	Direttore UOC			
Ricercatore (MED/15- Malattie del Sangue)	Dirigente – Ematol	ogia		
U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianti	P.I. ordinari	P.I. DH + trapianti	P.I. totali	
, ·	16	2 + 2	20	
Qualifica universitaria	Equiparazione ruolo sanitario			
Professore (MED/14 - Nefrologia)	Direttore UOC – Nefrologia, Dialisi e Trapianti			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	•		
U.O.C. Gastroenterologia e	P.L. ordinari	P.L. DH	P.L. totali	
Endoscopia digestiva	21	2	23	







Qualifica universitaria	Equiparazione ruolo sanitario		
Professore (MED/12 - Gastroenterologia)	Direttore UOC - Gastroenterologia e endoscopia digestive		
U.O.C. Medicina interna	P.L. ordinari	P.L. DH	P.L. totali
	56	4	60
Qualifica universitaria	Equiparazione ruolo sanitario		
Professore (MED/09 – Medicina Interna)	Direttore UOC – Medicina interna		

U.O.C. Cardiologia	P.L. ordinari	P.L. DH + u.coronarica	P.L. totali
•	12	3 + 10	25
Qualifica universitaria	Equiparazione ruolo sanitario		
Professore (MED/11 – Malattie dell'apparato cardiovascolare)	Direttore UOC – Cardiologia		
Ricercatore (MED/11 – Malattie dell'apparato cardiovascolare)	Dirigente – Cardiolo	ogia	

U.O.C. Ginecologia e ostetricia	P.L. ordinari	P.L. DH	P.L. totali
	45	3	48
Qualifica universitaria	Equiparazione ruolo sanitario		
Professore (MED/40 – Ginecologia e ostetricia)	Direttore UOC – Gi	necologia e ostetricia	

U.O.C. Laboratorio di Analisi	P.L. ordinari	P.L. DH	P.L. totali
	-	-	-
Qualifica universitaria	Equiparazione ruolo sanitario		
Professore (MED/05 – Patologia Clinica; MED/04 – Patologia Generale; MED/46 - Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio; MED/50 – Scienze Tecniche Mediche Applicate)	Direttore UOC – La	boratorio di Analisi	
Ricercatore (MED/05 – Patologia Clinica; MED/04 – Patologia Generale; MED/46 - Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio; MED/50 – Scienze Tecniche Mediche Applicate)	Dirigente – Patologia Clinica		
Ricercatore (MED/05 – Patologia Clinica; MED/04 – Patologia Generale; MED/46 - Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio; MED/50 – Scienze Tecniche Mediche Applicate)	Dirigente – Patolog	ia Clinica	







Qualifica universitaria	Equiparazione ruolo sanitario/programmi
Ricercatore (MED/36 Diagnostica per immagini e Radioterapia)	Dirigente – Radiologia
	Dirigente - Servizio infermieristico, tecnico infermieristico, tecnico riabilitativo (SITRA)
Ricercatore (MED/21 Chirurgia toracica)	Dirigente – Chirurgia toracica
Ricercatore (MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare)	Dirigente – Cardiologia interventistica

INRCA - Presidio Ospedaliero di Ricerca di Cosenza:

U.O.C. Geriatria	P.L. ordinari	P.L. DH	P.L. totali
	39	0	39
Qualifica universitaria	Equiparazione ruolo sanitario		
Professore (MED/09 – Medicina Interna)	Direttore UOC - Geriatria		

U.O.S.D. Laboratorio analisi	P.L. ordinari	P.L. DH	P.L. totali
Laboratorio di patologia clinica e	-	-	-
biologia molecolare			
Qualifica universitaria	Equiparazione ruolo sanitario		
Professore (MED/05 – Patologia Clinica; MED/04 – Patologia Generale; MED/46 - Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio; MED/50 – Scienze Tecniche Mediche Applicate)	Direttore UOS	D	

NB:

- Una Direzione UOC può, in prima applicazione e transitoriamente, essere assegnata anche ad un ricercatore in possesso di abilitazione nazionale a professore universitario che abbia svolto per almeno un triennio funzioni di primario.
- Le posizioni indicate per ricercatori potranno essere ricoperte anche da professori associati.